

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

62.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 APRILE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI

INDI

DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
D'AREZZO e SPERANZA: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438)	795
PRESIDENTE	795, 796, 800
CASTELLI, <i>Relatore</i>	796, 799
FELISETTI	799, 800
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3505)	800
PRESIDENTE	800, 801
CASTELLI, <i>Relatore</i>	800
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	800
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	801

Discussione della proposta di legge D'Arezzo e Speranza: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati D'Arezzo e Speranza: « Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria ».

Come la Commissione ricorda sulla proposta di legge in discussione la VI Commissione (finanze e tesoro) ha espresso, il 26 febbraio 1975, il seguente parere:

« La Commissione, soffermatasi per quanto di propria competenza sugli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dichiara che nulla osta all'adozione del registro speciale previsto dall'articolo 7, chiede la soppressione dell'articolo 8 in quanto la sua adozione implicherebbe il ripristino di agevolazioni fiscali esplicitamente abrogate dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dichiara che nulla osta all'adozione delle norme contemplate agli articoli 9, 10 e 12 del provvedimento e chiede la soppressione dell'articolo 11. Tale articolo infatti intende equiparare il trattamento tributario delle società di locazione finanziaria a quello vigente per le società finanziarie; tale equiparazione non è però ammissibile in quanto

La seduta comincia alle 9,40.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1975

le speciali aliquote ridotte adottate per le società finanziarie presuppongono la definizione di queste ultime quale dettata dagli articoli 15 e 155 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e la logica che giustifica, per le società finanziarie, l'aliquota ridotta è incardinata sul fatto che le finanziarie stesse scontano già l'aliquota piena del 25 per cento sulle partecipazioni che costituiscono l'oggetto esclusivo della loro attività. Non si giustifica pertanto in alcun modo l'equiparazione sotto il profilo tributario delle società finanziarie e delle società di locazione finanziaria.

« La Commissione chiede che il presente parere venga allegato alla relazione per l'Assemblea. Ove il provvedimento dovesse essere trasferito in sede legislativa e la Commissione giustizia non ritenesse di aderire al presente parere, la VI Commissione (finanze e tesoro) affermando la propria competenza primaria sugli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della proposta di legge, si riserva di azionare le procedure previste dall'articolo 93, quarto comma, del regolamento della Camera ».

La XII Commissione industria e commercio non ha ancora espresso il suo parere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLI, Relatore. L'iniziativa legislativa degli onorevoli D'Arezzo e Speranza tende a colmare una lacuna di rilievo non secondario del nostro ordinamento giuridico, e si propone di regolamentare un settore che in altri paesi — con i quali, nell'ambito del Mercato comune, abbiamo frequenti rapporti di natura economica — fruisce di una dettagliata normativa.

La proposta di legge si intitola « Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria »: tale espressione, anche se concettualmente inesatta, è di uso corrente nel linguaggio comune. È da osservare che, se fosse adoperata un'espressione tecnicamente più corretta, si sarebbe resa scarsamente comprensibile l'essenza della norma agli operatori del settore che si propone di regolamentare. L'istituto disciplinato dalla proposta di legge in discussione è conosciuto anche, secondo la definizione anglo-

sassone, col nome di *leasing* (dal verbo *to lease*), forse mediata attraverso la *location de place, de voiture*, ecc. francese. Il termine di locazione, usato in senso proprio, per verità nel nostro ordinamento giuridico più giustamente si adatterebbe al *leasing* operativo, dove si ha una vera e propria messa a disposizione di beni, con modalità analoghe a quelle della tradizionale affittanza.

Occorre infatti tracciare una distinzione tra le varie forme di *leasing*: tra il *leasing* operativo e quello finanziario vero e proprio, anche se vi è un elemento comune alle due forme. L'istituto che, con espressione tecnica, viene definito *leasing* è la messa a disposizione, per l'uso oneroso, di attrezzature industriali e/o, sostitutivamente, di beni immobili di proprietà della società produttrice dei beni. In una forma particolare di *leasing*, quello finanziario, l'istituto è qualificato dalla tecnica di finanziamento che si pone in concorso con altre forme di finanziamento tipiche del settore imprenditoriale.

È evidente l'opportunità di differenziare, sotto il profilo legislativo, il *leasing* operativo, che dà luogo ad una locazione vera e propria, dalla cosiddetta locazione finanziaria, caratterizzata da un elemento particolare, cioè dall'effettuazione di un'operazione di prestito, sia pure in forma anomala, attraverso non la somministrazione di denaro, ma con la concessione in uso di determinati beni, che possono essere mobili od immobili.

Tra i due tipi di *leasing* vi è una diversità sostanziale. Nel caso del *leasing* operativo, è la stessa impresa produttrice dei beni, od un'impresa specializzata nel collocamento sul mercato di alcune categorie di beni, che concede in locazione vera e propria i beni stessi per un periodo di tempo variabile, trascorso il quale il locatario ha diritto di scegliere tra il rinnovo del contratto di locazione del bene, l'acquisto del bene stesso od altre possibilità. Contratti dello stesso tipo sono stipulati con diversi imprenditori, e quindi l'oggetto del contratto stesso è rappresentato da un bene fungibile, con caratteristiche *standard*, tali da consentirne l'uso da parte di più imprese. Ben diverso è il caso della locazione finanziaria, in cui il bene che forma oggetto del rapporto giuridico viene prodotto o acquistato dal locatore in relazione alle esigenze specifiche del locatario.

In numerosi paesi del Mercato comune, come ho già detto, tali istituti sono dettagliatamente disciplinati; ciò rende opportuno giungere rapidamente anche in Italia ad una regolamentazione legislativa della materia, per non lasciare le nostre industrie in una posizione di svantaggio rispetto a quelle straniere.

La Francia, ad esempio, ha predisposto l'assetto normativo di questo settore economico già da un decennio, con la legge n. 465 del 1966, che prevede come oggetto di questi tipi di contratto i beni acquisiti dal locatore *en vue de location*, fissando una stretta correlazione tra l'acquisto o la produzione dei beni da parte del locatore e la finalizzazione dell'acquisto o della produzione del bene alla locazione. Il concetto è stato recepito dalla legislazione belga, tedesca e da quella degli altri paesi.

Generalmente si ipotizza una durata della locazione tale da consentire l'ammortamento quasi totale del valore del bene.

La scelta del bene che dovrà essere oggetto della locazione finanziaria rappresenta un *prìus* rispetto al contratto di *leasing*, e lo condiziona anche se strutturalmente ne differisce: da tale presupposto nasce una regolamentazione autonoma rispetto a quella della vendita e della locazione normale.

I canoni di locazione sono tali da coprire il costo del bene, maggiorato delle spese di trasporto, ma sono fissi, per consentire la previsione predeterminata della remunerazione del capitale investito.

Il rischio della obsolescenza tecnica cade sul locatario, mentre il locatore ha quello della insolvenza da parte del locatario; quest'ultimo rischio può essere limitato attraverso il ricorso all'articolo 1461 del codice civile che concede, in caso di mutamento di condizioni patrimoniali di uno dei contraenti, la possibilità di esigere idonee garanzie.

Oggi nel nostro ordinamento giuridico la complessa disciplina che dovrebbe regolare questi tipi di contratto è sostanzialmente limitata alla legge speciale del 28 novembre 1965, n. 1329, che concerne, come il regolamento di esecuzione del 10 marzo 1966, le macchine utensili di produzione. Per l'ordinamento vigente, cioè, il *leasing* esiste solo in quanto riconosciuto da una norma sulla locazione di macchine utensili, che prevede determinati incentivi. Non è possibile colmare le lacune facendo rientrare l'istituto nell'ambito delle previsioni

del codice civile in materia di locazione o di vendita. Alla situazione di vuoto, più che di incertezza, intende porre rimedio la proposta di legge degli onorevoli D'Arezzo e Speranza, che nella nota illustrativa della proposta stessa evidenziano non soltanto i motivi di una determinata scelta, ma anche la particolare rilevanza che sta assumendo nel nostro paese questo settore di attività.

In Italia l'esercizio del *leasing* è iniziato da dodici anni, pur nella suaccennata carenza di una normativa, e si è progressivamente sviluppato. Se sono esatte le notizie fornitemi, nell'anno 1972 il volume di affari si aggirava intorno ai 100 miliardi; nel biennio successivo vi è stata una crescita in progressione geometrica e si è passati ad un giro di affari di 335 miliardi, con circa 10.700 pattuizioni.

Emerge con evidenza il grande interesse che l'istituto riveste soprattutto per le medie e piccole imprese che ne sono i naturali destinatari: la legge dal punto di vista del locatario riguarderà soprattutto la piccola industria anche se è naturale e logico che le imprese locatrici saranno grandi complessi, e ciò giustifica e rende comprensibile l'articolo 2 della proposta di legge.

Non credo necessario fornire altri elementi a chiarimento della impostazione generale del provvedimento, e penso sia piuttosto il caso di passare a considerare alcuni aspetti dei più importanti articoli.

All'articolo 1 si precisa quali siano le operazioni di locazione finanziaria: al numero 1) si prevedono le locazioni di beni mobili, al numero 2) quelle di immobili.

Si stabilisce (articolo 2) che le imprese che intendono esercitare l'attività di locazione finanziaria debbono costituirsi sotto la forma di società per azioni. Si esclude (all'articolo 3) l'applicabilità, ai contratti di locazione finanziaria, degli articoli 1373 e 1526 del codice civile. Si ammette (articolo 4) la possibilità di alienazione dei beni concessi in locazione finanziaria soltanto a società che abbiano come oggetto sociale l'esercizio appunto dell'attività di locazione finanziaria; il contratto di locazione finanziaria, in tal caso, è tuttavia opponibile alla società acquirente solo se stipulato a norma dell'articolo 7 del progetto di legge.

Nella proposta di legge figurano disposizioni dettagliate che attengono alle ipotesi di scioglimento o di fallimento delle

società, sulle quali non credo sia il caso che io mi soffermi, soprattutto perché, pur essendo favorevole all'impostazione della proposta di legge, ritengo si debbano apportare notevoli modifiche all'articolato, sulla base di alcune proposte di emendamenti che tra l'altro ho concordato con il secondo firmatario della proposta di legge, onorevole Speranza, e che spero saranno recepite anche dal primo presentatore, onorevole D'Arezzo.

Nella formulazione delle proposte di modifica ho fatto riferimento in larga misura al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, che tra l'altro è vincolante ai fini dell'approvazione del provvedimento in sede legislativa.

All'articolo 1 propongo modifiche che possono apparire di natura formale, ma che non sono esclusivamente formali. Leggerò un nuovo testo, anche se non si tratta di una sostituzione integrale; poiché, tuttavia, vi figurano molte correzioni, la formulazione del nuovo articolo risulta più chiara attraverso la lettura integrale di esso piuttosto che attraverso la segnalazione delle singole modifiche.

Propongo la seguente formulazione dell'articolo 1:

« Sono operazioni di locazione finanziaria, se parte locatrice è una impresa costituita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge:

1) le operazioni di locazione di beni mobili, anche se iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dal locatore allo scopo della locazione, su scelta e indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati, alla scadenza del periodo di locazione, o anche prima se convenuto fra le parti, dietro versamento di un prezzo prestabilito;

2) le operazioni di locazione di beni immobili, per uso industriale, commerciale o di pubblico interesse, acquistati dal locatore, allo scopo della locazione su scelta e indicazione del conduttore, o per suo conto dal medesimo fatti costruire, con facoltà del conduttore di divenire proprietario dei beni locati, alla fine del periodo di locazione od anche prima se convenuto fra le parti, dietro versamento di un prezzo prestabilito;

3) le operazioni di locazione di beni, scelti dal conduttore, già in precedenza locati ai sensi dei precedenti numeri 1 e 2, di cui il locatore abbia riavuto la disponibilità.

Se la locazione finanziaria ha per oggetto macchinari o attrezzature, gli stessi, anche se materialmente connessi, incorporati o congiunti ad un immobile, sono sottoposti, a ogni effetto, al regime giuridico dei beni mobili, restando autorizzato il locatore a farli separare dall'immobile al quale fossero connessi, incorporati o congiunti ».

Per l'articolo 2 propongo la seguente nuova formulazione:

« Le imprese che intendono esercitare la locazione finanziaria devono costituirsi sotto forma di società per azioni aventi come oggetto l'esercizio di tale attività e un capitale sottoscritto e versato non inferiore a un miliardo di lire, ed essere iscritte in apposito albo da tenersi presso la Banca d'Italia.

L'iscrizione nell'albo è riservata alla Banca d'Italia la quale, verificata l'esistenza dei requisiti stabiliti dal comma precedente, decide sulle richieste di iscrizione, con provvedimento motivato che deve essere comunicato alla società richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta di iscrizione è pervenuta.

L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati nel primo comma del presente articolo. La cancellazione dall'albo viene disposta dalla Banca d'Italia con provvedimento motivato da comunicare alla società.

Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione è ammesso ricorso in sede giurisdizionale da parte della società interessata ».

Come facilmente si rileva, l'elemento nuovo è rappresentato dalla precisazione che le imprese devono avere come oggetto l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria. Si dovrà valutare se convenga mantenere la disposizione secondo la quale le società non possono iniziare l'attività senza l'autorizzazione del ministro del tesoro, oppure adottare una formulazione diversa, come « Il ministro del tesoro, verificato, ecc., ordina l'iscrizione della società in apposito elenco da tenersi presso il Ministero del tesoro ». La nuova formulazione consentirebbe di limitare la discrezionalità assoluta concessa dalla impostazione che si riscontra nella proposta di legge. Il Ministero del tesoro dovrebbe effettuare solo un controllo di legittimità, un accertamento della sussistenza delle condizioni,

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 9 APRILE 1975

perché l'autorizzazione non può essere un atto puramente discrezionale.

L'articolo 3, a mio avviso, ha una formulazione troppo succinta, che dovrebbe essere ampliata nel modo seguente:

« Non sono applicabili ai contratti di locazione finanziaria gli articoli 1373, 1526, 1579, 1585, 1617, 1622, 1627 del codice civile.

Sono comunque validi i patti che escludono in tutto o in parte la responsabilità del locatore per la mancata o ritardata consegna del bene locato.

Il conduttore può, d'intesa con il locatore, esercitare direttamente i diritti e le azioni derivanti dai contratti conclusi dal locatore a norma dell'articolo 1 della presente legge per i vizi e difetti del bene locato, anche se tali da comportare l'inedoneità all'uso, salvo il caso di dolo del locatore ».

Non so se la Commissione ritenga opportuno fissare un termine essenziale, scaduto il quale scatti inderogabilmente la responsabilità, oppure...

FELISETTI. La mancata consegna è una cosa, il tempo di consegna un'altra: la prima porta alla risoluzione del contratto, il secondo al risarcimento del danno.

CASTELLI, *Relatore*. Dobbiamo riferirci all'ipotesi di stipulazione di un patto che escluda in tutto o in parte la responsabilità del locatore per la mancata o ritardata consegna del bene locato; ad esempio, perché la ditta produttrice fallisce. Credo che sia opportuno prevedere la validità di tali patti che, altrimenti, potrebbero essere contestati quali patti leonini.

FELISETTI. Il rischio è che diventino la norma. Non mi sembra necessario dichiarare ciò che le parti possono pattuire normalmente.

CASTELLI, *Relatore*. In questo campo ci troveremo spesso di fronte a contratti per adesione e quindi, a mio parere, in difetto di una previsione legislativa esplicita, il patto di esenzione di responsabilità potrebbe configurarsi come patto leonino. D'altro canto, se non si riconosce la liceità dell'intesa, il locatore potrebbe subire le conseguenze di un fatto che non dipende da

lui, perché non è il produttore dei beni. Se la Commissione concorda, proseguirò tuttavia nell'esposizione degli emendamenti, riservandomi di approfondire le varie questioni al termine della discussione sulle linee generali.

Per quanto riguarda gli articoli successivi, proporrò le seguenti nuove formulazioni:

ART. 4.

Il locatore, nel corso della locazione, può alienare i beni concessi in locazione finanziaria soltanto a società di cui all'articolo 2.

ART. 5.

In caso di scioglimento della società locatrice, il conduttore ha facoltà di divenire proprietario dei beni locati, anche prima della scadenza del contratto, dietro pagamento del prezzo prestabilito di cui all'articolo 1 e dei canoni di locazione a scadere attualizzati al tasso di interesse legale.

ART. 6.

Il fallimento della società locatrice non scioglie il contratto di locazione, ma il curatore subentra nel contratto.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Il credito per il compenso è privilegiato a norma dell'articolo 2764 del codice civile.

Proporrò quindi la soppressione degli articoli 7 e 8 e la sostituzione degli articoli 9 e 10 con i seguenti:

ART. 9.

Quando oggetto della locazione finanziaria sono beni da importare o da esportare in temporanea esportazione per conto del conduttore, le agevolazioni doganali e fiscali di cui il conduttore stesso può godere si estendono alle società esercenti l'attività di locazione finanziaria.

ART. 10.

Quando oggetto della locazione finanziaria sono beni che, se acquistati direttamente dal conduttore, potrebbero fruire di agevo-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1975

lazioni fiscali e creditizie non previste o superiori a quelle previste per le società di locazione finanziaria, tali agevolazioni si trasferiscono a queste ultime.

Proporrò altresì di sopprimere gli articoli 11, 12 e 13.

Proporrò inoltre di aggiungere i seguenti articoli:

ART. ...

Nei contratti di locazione finanziaria, le disposizioni di legge e i regolamenti che subordinano la gestione e l'immatricolazione dei beni alla concessione di apposite autorizzazioni o licenze al proprietario e tutte le prescrizioni concernenti l'impiego dei beni locati nonché le verifiche, ispezioni e controlli sui beni stessi, sono applicabili esclusivamente al conduttore.

Parimenti saranno svolte a carico del conduttore le indagini sulla capacità patrimoniale e tecnica, necessarie per ottenere tali autorizzazioni o licenze.

ART. ...

Nei contratti di locazione finanziaria, aventi per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri, all'atto della immatricolazione del bene, il nome del conduttore è annotato, con tale qualifica, accanto al nome del proprietario. Identica annotazione viene eseguita su tutti quei documenti richiesti per l'immatricolazione del bene.

In deroga alla disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 2054 del codice civile, il locatore-proprietario è esonerato dalla responsabilità derivante dalla circolazione dei beni locali. L'obbligo di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, fa carico al conduttore.

ART. ...

In caso di cessione dei beni dati in locazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, si assume, a tutti gli effetti tributari, come valore il prezzo prestabilito ai sensi dei numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo.

ART. ...

Le società esercenti attività di locazione finanziaria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge devono provvedere ad

uniformarsi alle disposizioni in questa contenute entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Mi dichiaro, in conclusione, favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione, invitando la Commissione ad accettare le modifiche da me proposte.

FELISETTI. Propongo che la discussione sulle linee generali sia rinviata ad altra seduta per poter procedere ad un più attento esame degli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 febbraio 1975.

Comunico che sul disegno di legge in discussione ha espresso parere favorevole la I Commissione (Affari costituzionali).

L'onorevole Castelli ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Il disegno di legge oggi in discussione è estremamente semplice e prevede l'adeguamento dei criteri di valutazione per il conseguimento dell'idoneità nei concorsi per la magistratura in seguito all'istituzione di una nuova prova orale, sul diritto del lavoro. Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il penultimo comma dell'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Disegno di legge: « Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12 (ordinamento giudiziario) » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3505):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Benedetti, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Coccia, Del Pennino, Fabbrì Seroni Adriana, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Magnani Noya Maria, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Milla, Misasi, Musotto, Patriarca, Perantuono, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Speranza e Stefanelli.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO